Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 76681 del 18/10/2023

OGGETTO: **Ditta: ITALCEMENTO di Giamboi Carmen – Attività di "*Produzione di calcestruzzo preconfezionato – Impresa edile, demolizione e movimentazione terra*" – Comune di Messina, via Torrente Curcuraci - Guardia, frazione Villaggio Pace, individuato catastalmente al F. 61, part. 46/47 – Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale**

Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Trasmessa solo a mezzo PEC

protocollo@pec.prov.me.it; suap.me@cert.camcom.it; italcemento@pec.it; salvatore.mezzatesta@ingpec.eu

Alla Città Metropolitana di Messina
VI Direzione Ambiente – Servizio Tutela Aria e Acque
Ufficio Rilascio autorizzazione Unica Ambientale
c.a. dott.ssa Ileana Padovano

Al S.U.A.P. del Comune di Messina

e p.c. Alla Ditta ITALCEMENTO di Giamboi Carmen

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Vista la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. e, in particolare, la Parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

Visto il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

Visto l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:

a) per le *aree ad elevato rischio di crisi ambientale:* polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm^3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
b) per le altre aree: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm^3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia" elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3" (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;"

Visto il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;

Vista l'istanza di A.U.A., trasmessa per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Messina con nota REP_PROV_ME/ME-SUPRO/0014677 del 02/05/2023, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 33333 del 10/05/2023, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale alla ditta ITALCEMENTO di Giamboi Carmen per l'attività di "*Produzione di calcestruzzo preconfezionato – Impresa edile, demolizione e movimentazione terra*", comprendente i seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

Vista la nota prot. n. 122696 del 28/04/2023 (prot. DRA n. 31361 del 04/05/2023) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall'art.4 c.6 D.P.R.59/2013;

Esaminata la documentazione trasmessa in uno alla sopra-richiamata istanza;

Vista l'A.U.A. n. 33/2019, rilasciata dalla Città Metropolitana di Messina in favore della Ditta ITALCEMENTO di Giamboi Carmen per la produzione di calcestruzzo confezionato con asservita attività di frantumazione di materiale da cava, svolta nello stabilimento sito in Torrente Guardia Vill. Pace del Comune di Messina;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato nella *Relazione Tecnica* allegata all'istanza:

1. la modifica sostanziale riguarda l'introduzione dell'attività di recupero/riutilizzo di sostanze inorganiche – inerti – (R5) ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
2. la modifica non prevede la realizzazione di nuove opere, essendo già l'impianto dotato di battuto di cemento destinato al deposito delle materie prima, che verrà utilizzato come area di messa in riserva R13, a servizio dell'attività R5, oggetto della richiesta;
3. l'area destinata alla messa in riserva dei rifiuti, a servizio dell'attività R5, della superficie di circa 380,00 mq., sarà suddivisa in settori distinti in funzione delle tipologie di rifiuto;
4. l'attività di recupero sarà effettuata tramite due impianti: uno per la produzione di conglomerati cementizi e uno per la frantumazione;
5. per quanto concerne la potenzialità dell'impianto, a fronte di una potenzialità nominale dell'impianto dichiarata dalla ditta costruttrice pari a 80 t/h, e una potenzialità di utilizzo di m.p.s. da rifiuto pari a 60 t/h (potenzialità massima stimata in 72.000 t/a), i rifiuti in ingresso non supereranno le 3.000,00 t/a, ovvero le 10,00 t/g. (300 gg lavorativi);

Preso atto che all'interno dello stabilimento sono presenti tre punti di emissioni convogliate, già autorizzati con A.U.A. n. 33/2019, di seguito elencati:

1. **E1** – Carico Silos Cemento – Inquinante: *Polveri* – VLE: *40 mg/Nm^3* – Frequenza autocontrollo: *annuale*;
2. **E2** – Carico betoniera – Inquinante: *Polveri* – VLE: *40 mg/Nm^3* – Frequenza autocontrollo: *annuale*;
3. **E3** – Bilancia cemento – Inquinante: *Polveri* – VLE: *40 mg/Nm^3* – Frequenza autocontrollo: *annuale*;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato nella *Relazione Tecnica* allegata all'istanza, a seguito della modifica introdotta non si avranno nuovi punti di emissione puntuali ma solo emissioni diffuse (polveri) e che:

- per il contenimento delle polveri prodotte nelle operazioni di frantumazione e vagliatura è previsto un sistema a pioggia consistente nella nebulizzazione con acqua al fine di appesantire le polveri fini;
- per il contenimento delle polveri prodotte dal passaggio dei mezzi di trasporto è prevista la bagnatura delle piste di cantiere e dei tratti di viabilità maggiormente interessati dal passaggio di mezzi;

Preso atto che il gestore ha dichiarato che gli interventi in progetto non sono sottoposti alle procedure di VIA di cui al TUA;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 per l'attività di **Produzione di calcestruzzo preconfezionato – Impresa edile, demolizione e movimentazione terra**, provvedendo, in conformità a quanto previsto dall'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento;

Ritenuto di dovere confermare i VLE già assegnati ai punti di emissione E1, E2 ed E3 precedentemente autorizzati con A.U.A. n. 33/2019;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, esprime, per quanto di propria competenza, **parere endoprocedimentale favorevole all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale allo stabilimento per la Produzione di calcestruzzo preconfezionato – Impresa edile, demolizione e movimentazione terra, messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13 e R5 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), ubicato nel Comune di Messina, via Torrente Curcuraci–Guardia, frazione Villaggio Pace, individuato catastalmente al F. 61, part. 46/47 – **Ditta ITALCEMENTO di Giamboi Carmen,** nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm^3)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Carico cemento silos	Polveri	40	nessuno	Annuale
E2	Carico betoniera	Polveri	40	nessuno	Annuale
E3	Bilancia cemento	Polveri	40	nessuno	Annuale

Prescrizioni

1. La potenzialità massima per l'operazione di recupero rifiuti R5 di rifiuti dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non deve essere superiore a 10 ton/giorno.
2. Il gestore avrà cura di trattare esclusivamente i rifiuti indicati in progetto, con divieto assoluto di accettare rifiuti contenti sostanze pericolose ed in particolare amianto.

Emissioni convogliate

3. I Valori Limite di Emissione, espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. I V.L.E. sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal Gestore dello stabilimento negli elaborati progettuali prodotti, in forza alla vigente normativa Regionale di cui al DA 176 GAB del 09/08/2007.
4. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN13284-1:2017).
5. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
   - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
   - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
   - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

Emissioni diffuse

6. Eventuali emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.
7. Il gestore, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti dovrà rispettate tutte le pertinenti indicazioni contenute nella Parte 1 dell'Allegato V della Parte quinta del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e nella Circolare Ministeriale n.1121 del 21/01/2019, nonché adottare le misure di contenimento delle emissioni diffuse previste in progetto e le ulteriori prescrizioni di seguito riportate:
   - i mezzi adibiti al trasporto di rifiuti inerti potenzialmente pulverulenti, sia in ingresso che in uscita all'impianto, dovranno essere coperti con idonei teloni;
   - l'impianto di nebulizzazione ad acqua per il contenimento e l'abbattimento delle polveri dovrà essere sempre

attivo nelle fasi di scarico e di movimentazione degli inerti che possono dare luogo ad emissioni di polveri. Inoltre nella fase dello scarico bisognerà mantenere un'adeguata altezza e una bassa velocità di caduta, limitando altresì i tempi di stazionamento "a motore acceso" durante le attività di carico e scarico dei rifiuti;

- i piazzali di transito e movimentazione dei mezzi dovranno essere pavimentati, umidificati e sottoposti a pulizia periodica. Inoltre periodicamente, bisognerà controllare lo stato della pavimentazione dei piazzali impermeabilizzati, disponendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel caso in cui si ravvisino fessurazioni, danneggiamenti o situazioni che possano comunque pregiudicare l'efficienza;
- interrompere le operazioni di scarico di inerti e provvedere alla copertura dei cumuli con stuoie ancorate al suolo nelle giornate di intensa ventosità (velocità del vento pari o maggiore a 5 m/s).

8. E' fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 metri dalla zona di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale. L'altezza dei cumuli non deve superare 2 metri di altezza.

Monitoraggi e controlli

9. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, e a questo Servizio 1 – DRA, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse .
10. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
11. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
12. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
13. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
14. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
15. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
16. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

In caso di modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/2013.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere, con le prescrizioni riportate, viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta e atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

Antonio Patella
Firmato digitalmente da Antonio Patella
Data: 2023.10.18 12:56:11 +02'00'

Il Funzionario Direttivo
Felicia Macaluso

Documento firmato da:
FELICIA MACALUSO
17.10.2023 10:33:39 UTC